

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE



REGIONALRAT
DER AUTONOMEN REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

**DECRETO DELEGATO DAL DIRIGENTE
SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE
UFFICIO BILANCIO E APPALTI**

Oggetto: Affidamento della fornitura di arredi per le sale Commissioni I e II del Consiglio regionale Trentino-Alto Adige – CIG B77C6DFEDF

Premesso che, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 39 del 18 giugno 2025, è stato, fra l'altro, autorizzato l'acquisto di arredi per le sale Commissioni I e II del Consiglio regionale, in ragione del prossimo ammodernamento tecnologico della sala Commissione II;

dato atto che l'Ufficio di presidenza ritiene necessario procedere alla sostituzione degli attuali arredi con soluzioni più moderne e funzionali, tenuto conto delle mutate esigenze organizzative anche connesse all'istituzione di una terza Commissione permanente, con conseguente ulteriori necessità di spazi adeguatamente predisposti per consentire lo svolgimento dell'attività istituzionale;

rilevato che con la delibera citata viene espressa la necessità di:

- acquistare di tavoli riunioni delle sale Commissione, idonei e adeguati all'installazione, per entrambe, di un eventuale impianto di conference e idonei ad accogliere almeno venti postazioni;
- acquistare arredi rispettosi dei vincoli architettonici e della rilevanza storico-artistica del Palazzo della Regione;

dato atto che da una preventiva indagine di mercato è stata individuata la società NIPE Design S.r.l. - P.IVA 0245210228, in possesso di comprovata esperienza nella progettazione e realizzazione di arredi istituzionali, la cui proposta inviata in data 17 giugno 2025 a seguito di apposita richiesta di preventivo a diversi operatori economici, è risultata la più congrua sotto il profilo qualitativo, tecnico ed economico;

dato atto che a seguito di successivi sopralluoghi e su richiesta dell'Ufficio affari amministrativi inviata all'Ufficio bilancio e appalti in data 13 giugno 2025, in data 23 giugno 2025 prot. n. 2204-A è pervenuta un'ulteriore proposta che, confermando i tavoli riunione della precedente proposta sostituisce i flap con altri più performanti unitamente a prese multifunzione (Versanet 2.0 neri);

rilevato che la proposta della società NIPE Design S.r.l., oltre a rappresentare un progetto innovativo, funzionale rispetto agli spazi disponibili, adeguato alle esigenze operative delle Commissioni consiliari, elegante nella resa estetica e congruo sotto il profilo economico rispetto ai prezzi di mercato, rispetta i vincoli architettonici e la rilevanza storico-artistica del Palazzo della Regione ed è conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per arredi per interni, di cui al D.M. 23 giugno 2022, n. 254;

dato atto che, come specificato in dettaglio nel capitolato allegato, la fornitura comprende la fornitura e posa in opera di tavoli riunione su misura per le due sale Commissioni, con flap integrati e comprende altresì un mobile a misura per l'ufficio di Presidenza;

dato atto, inoltre, che si prevede il 3 settembre 2025 quale termine ultimo per la consegna della fornitura e posa in opera, salvo proroghe concesse per cause di forza maggiore o comunque non imputabili al fornitore;

stimato che l'importo della fornitura e posa in opera, comprensiva dell'importo corrispondente al quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 120, comma 9 e di quanto disposto dall'art. 5, comma 6 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, è pari ad euro 17.392,80 e rientra pertanto nell'ambito della procedura di affidamento diretto, di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, da realizzare anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

considerato che la società NIPE Design S.r.l. è in possesso di documentate esperienze coerenti con le esigenze del Consiglio regionale e risulta idonea per l'affidamento del servizio in oggetto, richiedente competenze elevate anche in relazione alla progettazione di soluzioni adeguate alla struttura e funzionali all'attività consiliare;

dato atto che si è quindi provveduto a richiedere, tramite la piattaforma di e-procurement CONTRACTA, un'offerta economica alla società NIPE Design S.r.l. per la fornitura di quanto specificato nel presente decreto e dettagliato nel capitolato allegato alla richiesta di offerta;

vista l'offerta presentata dalla società NIPE Design S.r.l. entro il termine previsto del 30 giugno 2025 pari euro 14.494,00 (iva compresa);

ritenuto pertanto di affidare, ai sensi dell'articolo 50, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023 alla società NIPE Design S.r.l. la fornitura *de quo* da concludersi entro il 3 settembre 2025 salvo proroghe concesse per cause di forza maggiore o comunque non imputabili al fornitore;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 370 del 31 luglio 2018 e s.m.i. che all'art. 38 prevede l'applicazione della normativa della Provincia autonoma di Trento in materia di lavori pubblici, trasparenza degli appalti, attività contrattuale e amministrazione dei propri beni, di cui alle leggi provinciali n. 23 del 16 luglio 1990 e n. 26 del 10 settembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2 che ne prevede l'applicazione anche per le attività della Regione Trentino-Alto Adige;

visto l'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2, ove è previsto che *“La Regione applica nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture l'ordinamento della Provincia autonoma di Trento in materia di contratti pubblici, come attualmente definito all'articolo 1 comma 2 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e come eventualmente e successivamente modificato ed integrato”*;

vista la legge della Provincia Autonoma di Trento 9 marzo 2016, n. 2 (*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici*);

visto l'articolo 1, comma 1 bis della citata L.P. 2/2016, il quale dispone che *“Ai sensi dell'articolo 105 dello Statuto speciale, per quanto non diversamente disposto dall'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, si applicano il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78,*

recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e le altre leggi statali in materia di contratti pubblici. Quando le disposizioni statali richiamano l'applicazione di altre disposizioni statali in materia di contratti pubblici i rinvii si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile...";

vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, *recante "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"* e il relativo regolamento di attuazione, Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.";

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 24 marzo 2022, n. 15 e s.m., relativa all'approvazione del Regolamento per la struttura organizzativa del Consiglio regionale;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 16 maggio 2022, n. 21, recante "Determinazioni in merito all'assegnazione delle risorse stanziare nel bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale";

preso atto che il contratto sarà perfezionato tramite la piattaforma degli acquisti pubblici CONTRACTA, nelle forme d'uso commerciale, così come previsto dall'art. 15 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;

preso atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'Allegato I.4 al D.lgs. n. 36/2023, il presente affidamento, essendo inferiore ai 40.000,00 euro, è esente dall'imposta sul bollo;

considerato che ai sensi dell'articolo 53, comma 4 del D.lgs. 36/2023, non viene richiesta la presentazione di garanzia definitiva in considerazione delle modalità di pagamento applicate che prevedono la liquidazione esclusivamente delle prestazioni già concluse, successivamente alla attestazione di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante;

dato atto che non si ravvisa la necessità di suddividere tale appalto in lotti e che vista la tipologia di servizio, non si rileva un interesse transfrontaliero certo;

atteso che i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico, in ordine all'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e seguenti del D.lgs. n. 36/2023 verranno svolti a campione ai sensi dell'art. 52 c. 1 del D.lgs. n. 36/2023 e come previsto dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 2 agosto 2024, n. 36;

visto il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";

visto il decreto del Segretario generale n. 212 del 10 dicembre 2024 avente ad oggetto la delega, alla direttrice pro tempore, anche reggente, dell'Ufficio bilancio e appalti, della funzione di Responsabile Unico di Progetto per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture fino a 20.000,00 euro, IVA esclusa, e l'autorizzazione ad adottare i decreti di affidamento di lavori, servizi e forniture entro il limite di € 20.000,00, IVA esclusa;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

visto il bilancio finanziario gestionale per gli anni 2025-2026-2027, approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 47 del 18 dicembre 2024;

dato atto che si ritiene di far fronte alla spesa complessiva pari ad euro 17.682,68 (I.V.A. 22% compresa), nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., in considerazione dell'esigibilità della medesima, impegandola sul capitolo 650, piano finanziario U.2.02.01.03.999 sull'esercizio 2025;

d e c r e t a

1. di affidare, in esecuzione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 39/2025 e per le motivazioni esposte nelle premesse, alla società NIPE Design S.r.l. - P.IVA 0245210228 la fornitura e installazione degli arredi per le sale Commissioni I e II del Consiglio regionale, in pieno rispetto dei vincoli architettonici e paesaggistici del Palazzo, e conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per arredi e mobili, con le caratteristiche e alle condizioni indicate nel capitolato allegato al presente decreto;
2. di far fronte alla spesa complessiva pari ad euro 17.682,68 (I.V.A. 22% compresa), nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., in considerazione dell'esigibilità della medesima, impegnandola sul capitolo 650 piano finanziario U.2.02.01.03.999, sull'esercizio finanziario 2025;
3. di dare atto che il perfezionamento del contratto per il servizio di cui al presente provvedimento avverrà tramite la nuova piattaforma CONTRACTA nel rispetto della normativa vigente;
4. di procedere alla liquidazione ed al pagamento delle prestazioni su presentazione di idonea documentazione contabile a fornitura e posa eseguita previa attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni rese;
5. di dare atto che nel sito internet del Consiglio regionale, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", si provvederà alla pubblicazione di quanto disposto dalla normativa in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della pubblica amministrazione di cui in particolare alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, alla legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10, nonché al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 e 5 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 "Codice del processo amministrativo", il presente provvedimento è impugnabile unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento nel termine di 30 giorni decorrente dalla conoscenza dello stesso.

LA DIRETTRICE REGGENTE
DELL'UFFICIO BILANCIO E APPALTI
- dott.ssa Cristina Zambaldi -
(firmato digitalmente)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a sensi dell'art. 27 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 31 luglio 2018, n. 370 e s.m.
LA DIRETTRICE REGGENTE
DELL'UFFICIO BILANCIO E APPALTI
- dott.ssa Cristina Zambaldi -
(firmato digitalmente)

CZ/ma

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993)

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE
Ufficio bilancio e appalti



REGIONALRAT
DER AUTONOMEN REGION
TRENTINO-SÜDTIROL
Amt für Haushalt und Vergaben

**CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
E POSA IN OPERA SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA DI:**

fornitura di arredi per le sale Commissioni I e II del Consiglio regionale

CPV: 39130000-2 - Mobili per uffici

PARTE AMMINISTRATIVA

Indice:

Sommario

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto.....	4
Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività ...	4
Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico	4
Art. 4 – Obblighi a carico della Stazione appaltante.....	4
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	5
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto	6
Art. 7 – Durata del contratto	6
Art. 8 – Importo del contratto	7
Art. 9 – Revisione dei prezzi.....	7
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	7
Art. 10 bis – Esecuzione del contratto	8
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	8
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità	8
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	8
Art. 14 – Controllo sull'esecuzione del contratto	9
Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico.....	10
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	10
Art. 17 – Subappalto.....	10
Art. 17 bis – Pagamento diretto dei subcontraenti.....	11
Art. 18 – Tutela dei lavoratori	11
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto	11
Art. 20 – Sicurezza	12
Art. 21 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico	13
Art. 22 – Garanzia definitiva	13
Art. 23 – Responsabilità	13

Art. 24 – Penali	13
Art. 25 – Clausola di forza maggiore	14
Art. 26 – Risoluzione del contratto.....	15
Art. 27 – Recesso	15
Art. 28 – Definizione delle controversie	15
Art. 29 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	15
Art. 30 – Obblighi in materia di legalità	16
Art. 31 – Spese contrattuali	17
Art. 32 – Disposizioni anticorruzione	17
Art. 33 – Norma di chiusura.....	18
ALLEGATO 1 – ALLEGATO TECNICO	19

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di tavoli riunione in sostituzione degli attuali arredi con soluzioni più moderne e funzionali su misura per le sale Commissioni I e II del Consiglio regionale, con flap integrati con le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato tecnico al presente capitolato;
2. l'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività

1. La fornitura degli arredi per le sale Commissioni I e II del Consiglio regionale è realizzata secondo quanto indicato nell'allegato tecnico al presente capitolato;
2. La fornitura di cui all'art. 1 ha esecuzione presso il Consiglio regionale Trentino-Alto Adige, Piazza Dante 16, 38122 Trento, nei tempi indicati all'art. 7.
3. I tavoli riunioni delle sale Commissione devono essere idonei e adeguati all'installazione, per entrambe, di un eventuale impianto di conference e ad accogliere almeno venti postazioni. Devono altresì essere rispettosi dei vincoli architettonici e della rilevanza storico-artistica del Palazzo della Regione e conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per arredi per interni, di cui al D.M. 23 giugno 2022, n. 254.
4. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, e dell'allegato tecnico al presente capitolato.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico

1. L'Operatore economico, nell'adempimento della fornitura con le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato al presente capitolato, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza e accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.
4. l'operatore economico è tenuto a comunicare preventivamente alla stazione appaltante il giorno di consegna e posa in opera della fornitura (almeno 10 giorni lavorativi precedenti alla consegna) per consentire alla stessa lo sgombero dal materiale delle Commissioni I e II del Consiglio regionale;

Art. 4 – Obblighi a carico della Stazione appaltante

1. La Stazione appaltante si impegna a sgomberare le aree previste per il montaggio dei nuovi arredi, al fine di consentire all'operatore economico di provvedere, nei tempi indicati all'articolo 7 di eseguire la prestazione.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la [legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2](#) “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;

b) il [D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#) “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche e integrazioni;

c) il [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#) “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

d) la [legge 13 agosto 2010, n. 136](#) “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

e) il [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

f) la [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

g) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

h) le norme del codice civile.

i) i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per arredi per interni, di cui al D.M. 23 giugno 2022, n. 254.;

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

2 bis. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto e assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito e agli scopi intesi dalle Parti.

4. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

a.1) il Capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa e parte tecnica;

a.3) l'offerta economica dell'Operatore economico (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali);

a.4) il DUVRI;

a.5) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
a.5 bis) in caso di avvalimento o contratto di rete, il relativo contratto;
a.6) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di offerta, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023;

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. Eventuali atti aggiuntivi verranno stipulati in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Art. 7 – Durata del contratto

1. La fornitura deve concludersi entro e non oltre il 3 settembre 2025. I tempi di fornitura tra la stipula del contratto e la data di conclusione andranno concordati tra le parti a seguito di comunicazione preventiva di consegna da parte dell'operatore economico di cui all'articolo 3 comma 4.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, intervenuta l'aggiudicazione valida ed efficace, la Stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni. È sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del RUP;

3. In conformità all'art. 121, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, l'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori di posa nel termine

fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati si intende offerto dall'Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

2. Ai sensi dell'art. 120, comma 9 e di quanto disposto dall'art. 5, comma 6 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante si riserva di imporre mediante atto aggiuntivo all'Operatore economico, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Operatore economico non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 9 – Revisione dei prezzi

1. Il prezzo contrattuale è sottoposto a revisione ai sensi dell'art. 60 del codice dei contratti al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire
2. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT - FOI.3.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie.

2. L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Qualora l'Operatore economico non adempia, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.

4. Nel caso l'Operatore economico intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'Operatore economico è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 10 bis – Esecuzione del contratto

1. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Operatore economico alla conclusione dell'attività di posa in opera dell'arredamento nelle due Salette con flap e prese multifunzione funzionanti, previa attestazione di regolare esecuzione, fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 5 del presente Capitolato, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

3. La verifica di conformità avviene entro 30 (trenta) giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce. All'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

5. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

6. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

7. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 6, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Operatore economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore economico ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

8. La Stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo, attestante la regolare esecuzione. L'Operatore economico può chiedere il pagamento del saldo nelle more del certificato rilasciando la garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

9. All'esito positivo della verifica di conformità, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.

10. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

11. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

12. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi/un anno dall'ultimazione delle prestazioni.

Art. 14 – Controllo sull'esecuzione del contratto

1. La Stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. La Stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere alla Stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 28.

3. La Stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui all'articolo 120, comma 1, lett.d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.

2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la Stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la Stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 17 – Subappalto

1. Per la disciplina del subappalto si applica l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, previa preventiva richiesta in sede di offerta e idonea qualificazione; in tema di requisiti di ordine generale e speciale di cui al comma 4, lettera b) del citato articolo, si dà atto che la Stazione appaltante deve eseguire le relative verifiche e, in caso di esito negativo, non rilascerà la prevista autorizzazione.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 è ammesso il subappalto, fermo restando che:

a) non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto;

b) i contratti di subappalto sono stipulati nella misura indicata dall'Operatore economico come da dichiarazione presentata in sede di gara e allegata al contratto di appalto. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli Operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle

prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;

c) i contratti di subappalto contengono le clausole di adeguamento e revisione prezzo e le medesime tutele riferite ai lavoratori, rispettivamente cogenti e coerenti con quelle del contratto principale.

4. Non configurano attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le categorie di forniture e servizi di cui all'art. 119, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

5. Il pagamento diretto ricorre nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, dando atto fin d'ora che la natura del contratto lo consente.

6. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'Operatore economico interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art. 17 bis – Pagamento diretto dei subcontraenti

1. La Stazione appaltante corrisponde direttamente ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'importo dovuto nei casi declinati dalle lettere a), b) e c) del comma 11 dell'art. 119.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'Operatore economico e gli eventuali subappaltatori sono tenuti a osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. Al personale impiegato nella prestazione oggetto di appalto, è applicato il Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'Operatore economico anche in maniera prevalente.

2. Fermo quanto stabilito dall'art. 20 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, come modificata dalla deliberazione n. 1746 di data 29 settembre 2023, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti COMMERCIO e integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

3. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità d'appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della fornitura affidata in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

4. Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità d'appalto non viene incrementata.

Qualora durante l'esecuzione del contratto l'Operatore economico, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza dell'indennità di appalto originaria.

Art. 20 – Sicurezza

1. L'Operatore economico si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

3. L'Operatore economico si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

4. L'Operatore economico si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 21 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, presso la sede legale dell'Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

Art. 22 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53, comma 4 e comma 4-bis del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 23 – Responsabilità

1. L'Operatore economico, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la Stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della Stazione appaltante, sia dell'Operatore economico, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto-

2. L'Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

3. La Stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Operatore economico durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Art. 24 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni al presente capitolato, è applicata una penale pari al 1,5 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

2. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Operatore economico ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro cinque (5) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

4. Nel caso in cui l'Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 24 del presente capitolato.

5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, la Stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 28, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 25 – Clausola di forza maggiore

1. Per “forza maggiore” si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude a una parte l'adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che:

- a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
- c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

2. L'Operatore economico deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.

3. Il RUP valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l'Operatore economico, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.

4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, ivi compreso il rispetto dei termini, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.

5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.

6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.

7. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le Parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

Art. 26 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 27 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 28 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro del Tribunale nel cui circondario ha sede la Stazione appaltante.

Art. 29 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

2. L'Operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:

“Art. (...)

(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia autonoma di Trento (...) e al Commissariato per il Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a inviare copia del presente contratto alla Provincia autonoma di Trento (...).”.

3. L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La Stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Operatore economico e i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso e in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Operatore economico comunica alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla Stazione appaltante deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara e il codice unico progetto.

7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente a ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente a ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

8. In caso di subappalto c.d. "a cascata", si applicano ai relativi contratti i commi precedenti.

Art. 30 – Obblighi in materia di legalità

1. L'appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione, come definita dal Consiglio regionale nei propri documenti reperibili sul proprio sito istituzionale alla voce "Amministrazione trasparente".

2. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

3. L'appaltatore inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si

impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione prevista dal Consiglio regionale”.

4. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente al Consiglio regionale ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

5. L’appaltatore inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell’esecuzione del contratto, la seguente clausola: “Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente al Consiglio regionale ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.

Art. 31 – Spese contrattuali

1. L’imposta di bollo e l’eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell’Operatore economico.

2. L’importo dell’imposta di bollo è indicato nell’allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 32 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell’espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della Stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

[Eventuale: nei contratti in cui la Provincia autonoma di Trento è parte va inserito il seguente articolato – qualora altre stazioni appaltanti fossero dotate di regole specifiche sul punto devono richiamarle adattando il testo alle loro peculiarità]:

1. L’Operatore economico, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi a oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

2. L’Operatore economico, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell’art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1514 di data 27 settembre 2024 a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

3. L'Operatore economico dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'Operatore economico si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

4. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento e assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

5. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente dell'APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

6. L'Operatore economico si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

7. L'Operatore economico dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso copia del documento recante la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001:2016 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 129 di data 07 febbraio 2025 e di averne preso completa e piena conoscenza.

Art. 33 – Norma di chiusura

1. L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

ALLEGATO 1 – ALLEGATO TECNICO

CARATTERISTICHE TECNICHE TAVOLI

- N. 16 tavoli componibili con struttura metallica e pannellata. Gamba in truciolare sp. 38 mm (densità 720kg/mc, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggianti) sui lati a vista. La parte superiore della gamba è fresata per l'alloggio di un profilo in alluminio lucido spazzolato, sp. 4 mm, smussato sui lati a vista e fissato alla gamba con viti. La gamba è dotata di piedini in acciaio, rivestiti in polietilene, che permettono una regolazione di +10 mm per il livellamento a pavimento. Il senso vena della gamba è orizzontale. Gonna strutturale in truciolare sp. 18 mm (densità 720 kg/mc, emissioni di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggianti). Tra gonna e piano vi è una distanza di 50 mm per il passaggio dei cavi. Profilo di finitura frontale "frame" in alluminio lucido spazzolato, sp. 4 mm, fissato sul lato inferiore del piano di lavoro. Canalizzazione sottopiano ispezionabile in lamiera d'acciaio prima scelta verniciata a polveri epossidiche colori a scelta da campionario.
- N. 4 moduli curvi oppure ad angolo realizzato come sopra descritto e completo di supporti a scomparsa in acciaio ed alluminio per non avere gambe o supporti che intralciano.
- N. 1 tavolo accessorio con due postazioni a servizio dei funzionari realizzato con struttura pannellata. Gamba in truciolare sp. 38 mm (densità 720kg/mc, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggianti) sui lati a vista. La parte superiore della gamba è fresata per l'alloggio di un profilo in alluminio lucido spazzolato, sp. 4 mm, smussato sui lati a vista e fissato alla gamba con viti. La gamba è dotata di piedini in acciaio, rivestiti in polietilene, che permettono una regolazione di +10 mm per il livellamento a pavimento. Il senso vena della gamba è orizzontale. Gonna strutturale in truciolare sp. 18 mm (densità 720 kg/mc, emissioni di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggianti). Tra gonna e piano vi è una distanza di 50 mm per il passaggio dei cavi. Profilo di finitura frontale "frame" in alluminio lucido spazzolato, sp. 4 mm, fissato sul lato inferiore del piano di lavoro. Canalizzazione sottopiano ispezionabile in lamiera d'acciaio prima scelta verniciata a polveri epossidiche colori a scelta da campionario. Flap (di serie) passacavi in alluminio con sportello apribile con rallentatore di corsa e ciglia per passaggio cavi microfoni, pc, elettrici.

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRIFICAZIONE TAVOLI

- Fornitura (solo materiale) di n. 16 Versanet 2.0 neri (vedi scheda tecnica) completi ciascuno di: 2 prese F (Schuko), 2 moduli USB 5V (A+C). Elementi completi di spezzoni di cavo alimentazione c/GST 500 mm, cavo di connessione nero L2000 mm, connettore a T GST 18i3 2P1 T V SW - Nero 92.030.1353.0. Tavoli completi di un cavo HDMI (1 per composizione - totale 2 pz.) ciascuno nel formato 2.0 con supporto 4k lunghezza 10 metri.

A pavimento tubazioni (corrugati) incassati nel pavimento (3 pz.). Piani tavoli lavorati con scassi.

- N. 42 sistemi di gestione dei cavi microfonici da incasso realizzato in metallo con spazzola antipolvere. Migliora la gestione dei cavi senza compromettere l'estetica lineare del piano, consentendo l'installazione del pressacavo. Finitura nera. Tavoli lavorati con scassi. Considerati 21 microfoni per tavolo.

CARATTERISTICHE TECNICHE MOBILE

- Armadiatura da sovrapporre a mobile esistente per l'ufficio della Presidenza. Misure esterne: 130xP40xH100 cm. Struttura in appoggio su console attualmente esistente. Doppia anta con cerniere tradizionali trattate anticorrosione, apertura a scelta push pull oppure con maniglia. Illuminazione interna automatica con l'apertura delle ante. Passaggio alimentazione elettrica interno all'armadiatura. Vani interni, scocca esterna e ante in laminato finiture a scelta da campionario colori. Ripiani interni in laminato e carrellino estraibile per macchina caffè Nespresso (o analoga).